

STATUTO DELLA FONDAZIONE “NICCOLÒ CANUSSIO” - CIVIDALE DEL FRIULI (UD)

Art. 1

Su iniziativa dei Signori Vittorio, Enrico, Corrado e Alessandro Canussio è costituita la “Fondazione Niccolò Canussio”, con sede a Cividale del Friuli (Udine), Via Niccolò Canussio 4 (già Via G. Gallina 7/9). La Fondazione potrà istituire sedi di rappresentanza in diverse località nazionali e internazionali.

Art. 2

La Fondazione non ha scopo di lucro e agisce esclusivamente per fini culturali: si propone - come scopo principale - di promuovere iniziative di studio e di ricerca scientifica sull'antichità classica, incluse le tracce che essa ha lasciato in Friuli Venezia Giulia e nei territori limitrofi.

Scopo della Fondazione è inoltre la tutela, la valorizzazione, la gestione e la promozione del bene storico-artistico denominato Castello Canussio di Cividale del Friuli, dichiarato dal Ministro per i Beni Culturali e Ambientali con decreto del 29 marzo 1991 di interesse particolarmente importante ai sensi della Legge 1 giugno 1939 n. 1089, favorendone la corretta conservazione nel tempo e la fruizione nell'ambito delle iniziative culturali organizzate dalla fondazione stessa; nella prospettiva più ampia di tutelare l'ambiente storico-artistico della Città di Cividale del Friuli, anche attraverso la memoria dei personaggi che le hanno dato lustro.

A tale scopo potranno essere promossi o direttamente organizzati e attuati dalla Fondazione convegni, seminari, corsi di divulgazione, mostre fisse o itineranti, eventi e manifestazioni culturali, esposizione dei reperti archeologici di Castello Canussio, pubblicazioni generiche e specifiche tramite ogni mezzo divulgativo, nonché potranno essere attribuite borse di studio e assegnati premi speciali.

Art. 3

Per il perseguimento dei fini statutari della Fondazione e per garantirne il funzionamento il patrimonio viene assicurato dal fondatore Vittorio Canussio, come indicato nell'atto costitutivo.

Il patrimonio è costituito:

- dalle somme conferite a titolo di liberalità dal fondatore testé indicato;
- dalle somme versate dai Benemeriti di cui all'art. 17;
- dai beni immobili e mobili che pervenissero alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o
- contributi da parte di Enti Pubblici o privati e da persone fisiche, sempre che i beni mobili e immobili, le elargizioni e i contributi di cui sopra siano espressamente destinati a patrimonio;
- dalle somme derivanti o prelevate dai redditi che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione deliberasse di destinare a incrementarne il patrimonio.

Con il patrimonio della Fondazione potranno essere effettuati investimenti prudentziali.

Art. 4

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art.3;

- di ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non
- espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- degli eventuali redditi derivati dalla sua attività istituzionale per la parte non destinata a incremento patrimoniale.

Art. 5

All'atto della costituzione della Fondazione i Fondatori nominano a vita due membri del Consiglio di Amministrazione nelle persone del sig. Vittorio Canussio quale Presidente e Carla Piasentin Canussio quale Consigliere.

Per perpetuare l'intendimento dei fondatori, i membri a vita del Consiglio di Amministrazione hanno potere di nominare i loro sostituti, che dovranno essere loro discendenti o appartenenti alla famiglia Canussio, i quali subentreranno nella carica entro trenta giorni dalle dimissioni, permanente impedimento o decesso del membro a vita. Tale nomina avverrà nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione e potrà essere successivamente mutata.

Art. 6

Il Consiglio di Amministrazione è formato da cinque membri, dei quali due a vita. I rimanenti vengono così nominati dal Presidente della Fondazione, scelti tra esperti nelle materia di cui all'art. 2.

I membri del Consiglio di Amministrazione, eccettuati quelli di cui all'Art. 5, durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

Art. 7

Organi della Fondazione sono:

- il Presidente della Fondazione;
- il Vice Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Segretario generale;
- il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 8

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, coadiuvato dal Segretario generale, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e provvede ai rapporti con le Autorità e le Pubbliche Amministrazioni.

Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengano deliberati; sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario; adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente.

Art. 9

Al Consiglio di Amministrazione spetta:

- a) di nominare il Vice Presidente;
- b) di nominare il Comitato scientifico;
- c) di nominare il Segretario Generale;
- d) di deliberare eventuali modifiche dello Statuto, su proposta del Presidente;
- e) di approvare entro il mese di dicembre il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile il bilancio consuntivo. Al bilancio preventivo viene allegato il programma di lavoro; l'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; il primo anno dalla data di costituzione alla data del 31 dicembre;
- f) di curare la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie nonché la ripartizione delle rendite annuali del bilancio tra le diverse iniziative che costituiscono lo scopo della Fondazione;
- g) di approvare eventuali regolamenti interni;
- h) di deliberare ogni altro atto di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Art. 10

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di norma, indifferentemente presso la sede della Fondazione in Cividale del Friuli, presso i suoi uffici di rappresentanza o in qualunque altra località decisa dal Presidente della Fondazione, in seduta ordinaria due volte l'anno e straordinariamente ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno metà dei Consiglieri.

Nell'avviso di convocazione vengono indicati il giorno e l'ora.

La seduta è valida se è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 11

Il verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi registri regolarmente vidimati e numerati in ogni pagina.

Art. 12

Il Segretario generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione e può essere un membro del Consiglio stesso.

Egli collabora con il Presidente:

- alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati;
- all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e alla predisposizione degli schemi di bilancio preventivo e del conto consuntivo.

- Cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento dell'amministrazione.
- Redige i verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13

Il Comitato scientifico è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

È composto da studiosi di chiara fama, in campo nazionale e internazionale che durano in carica tre esercizi e sono riconfermabili.

Il Comitato scientifico ha funzioni di consulenza e di orientamento scientifico al programma di attività della Fondazione, sul quale i componenti sono tenuti a dare parere consultivo.

Alle riunioni del Comitato scientifico possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio di Amministrazione e il Segretario generale.

Le riunioni del Comitato scientifico sono validamente tenute con la presenza di almeno metà dei suoi componenti.

Il Presidente del Comitato scientifico è nominato dai componenti del Comitato stesso.

Art. 14

Formano il Comitato d'onore della Fondazione, in numero imprecisato, eminenti personalità italiane e straniere, anche su indicazione del Comitato scientifico, per il maggior prestigio della Fondazione; questo Comitato sarà rappresentato da un suo membro con funzione di Presidente onorario della Fondazione Niccolò Canussio.

Art. 15

Spetta al Consiglio di Amministrazione nominare il revisore dei conti, iscritto all'Albo.

Il revisore provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi; effettua verifiche di cassa.

Il revisore può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il revisore dura in carica tre esercizi e può essere riconfermato.

Qualora lo ritenga opportuno, il Consiglio di Amministrazione potrà anche optare per un Collegio dei revisori dei conti, composto di massimo tre membri; in tal caso spetterà al Collegio nominare al suo interno il Presidente.

Art. 16

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per il loro espletamento e salvo compenso al segretario generale fissato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 17

Presso la Fondazione è istituito l'Albo dei Benemeriti, nel quale vengono iscritti, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, gli Enti pubblici e privati nonché le persone fisiche che abbiano contribuito al perseguimento dei fini statutari.

Art. 18

In caso di estinzione dell'Ente il patrimonio della Fondazione stessa verrà devoluto ad altro Ente avente analoghe finalità.

Per la prima volta la nomina delle cariche sociali viene effettuata in sede di atto costitutivo e ha la durata di un anno.

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono in quanto applicabili le vigenti disposizioni di legge.